



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 11.4.2022
JOIN(2022) 25 final/3
DOWNGRADED ON 7.2.2023

2022/0121 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014,
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina¹ attua le misure di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio², del 17 marzo 2014, compreso il congelamento di fondi e risorse economiche di determinati persone fisiche o giuridiche, entità e organismi, o di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associati.
- (2) In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, in data XX XX 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX³ al fine di includere nella decisione 2014/145/PESC del Consiglio una deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tali persone, entità e organismi.
- (3) Le misure previste dalla decisione (PESC) 2022/XXX rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantire l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) L'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione dovrebbero pertanto proporre di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.

¹ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

² GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

³ *[Inserire il riferimento completo].*

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/XXX del Consiglio, del XX XX 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina² attua talune misure previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio³, compreso il congelamento di fondi e risorse economiche di determinati persone fisiche o giuridiche, entità e organismi, o di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associati.
- (2) In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, in data XX XX 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX⁴ al fine di includere nella decisione 2014/145/PESC del Consiglio una deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tali persone, entità e organismi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio,

¹ GU L del , pag. .

² Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

³ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

⁴ [Inserire il riferimento completo].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

1. In deroga all'articolo 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

2. In assenza di una decisione sfavorevole dell'autorità competente o di una sua richiesta di informazioni entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si considera concessa.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dalla concessione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente